

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

DOMANDA DI ARBITRATO SOCIETARIO ACCESSIBILE AI SOCI

10 ottobre 2018

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

La riforma del diritto societario, avvenuta nel 2003 con i decreti legislativi 5 e 6 (entrati in vigore il primo Gennaio 2014), ha comportato una nuova soluzione per le controversie che possono scaturire tra i soci, nell'ambito di vita societaria. L'arbitrato societario, è un metodo di risoluzione alternativo che è diretta espressione di una deroga agli articoli 806 ed 808 del codice di rito, scaturente da una clausola compromissoria inserita nello statuto della società o nell'atto di costituzione. Tale istituto risolve chiaramente le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di celerità dei procedimenti, esigenze proprie di qualsiasi persona (giuridica e fisica) che si affaccia nel panorama del commercio.

L'arbitrato societario è uno strumento utile per la creazione di un sistema giuridico favorevole alle imprese e competitivo nell'attrarre investimenti, anche stranieri.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

Le due principali forme di risoluzioni “private” delle controversie, alternative alla giustizia civile, sono:

- **La mediazione**

La mediazione è una procedura nella quale un soggetto terzo neutrale, il mediatore, che non ha poteri decisorii, assiste alle parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione.

- A differenza dell'arbitrato, che interviene quando le parti non riescono più a trovare un accordo, la mediazione può essere perseguita in fase pregiudiziale.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

La normativa vigente prevede diversi tipi di mediazione:

- **obbligatoria**: la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione civile nelle controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari e, dal 1° gennaio 2017, in materia di energia elettrica e gas;
- **volontaria**: il tentativo di mediazione può essere esperito anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte;
- **contrattuale**: la mediazione è prevista da un'apposita clausola contrattuale o statutaria;
- **delegata**: la mediazione è disposta dal giudice in sede di giudizio, anche di appello. Il giudice, qualora ne valuti l'utilità in base alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa, al comportamento delle parti, può imporre il tentativo di mediazione.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **L'arbitrato**

L'arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa alla giustizia ordinaria, in cui uno o più soggetti (arbitro unico o collegio arbitrale) neutrali vengono incaricati della soluzione di una lite insorta tra le parti.

In via generale tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio: la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), i diritti indisponibili in genere (per esempio: la potestà ed i diritti familiari), e taluni aspetti delle controversie di lavoro e assimilate.

Il d.lgs. n. 5/2003 ha disciplinato l'arbitrato societario con gli artt. da 34 a 37.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- L'arbitrato societario rappresenta una forma di procedimento speciale rispetto alla disciplina generale, contenuta negli artt. 806 e seguenti del c.p.c. (Dell'Arbitrato).
- Nelle controversie societarie deferite in arbitrato, la presenza di una pluralità di soggetti coinvolti nelle controversie (soci, amministratori, sindaci, società) e il potenziale interesse di terzi a intervenire nel procedimento rendono opportuna la previsione di disposizioni speciali.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

Si pongono alcune questioni fondamentali:

- se e in quale modo la clausola compromissoria nello statuto di una società possa vincolare tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti, nonché i componenti degli organi della società (c.d. arbitrabilità soggettiva);
- quali controversie possano essere oggetto di arbitrabilità (c.d. arbitrabilità oggettiva);
- se, e in quale modo, tutti gli interessati (non soli soci ma anche terzi) possano essere informati ed eventualmente partecipare ad un procedimento arbitrale iniziato soltanto da alcuni di essi;
- quale sia l'ambito di efficacia di un lodo che decide una controversia relativa all'applicazione di regole societarie.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **Art. 34 - “Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie”.**  
**“1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.”**
- possono fare ricorso all'arbitrato tutte le società commerciali (SPA, SRL, SAS, SNC) ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, a norma dell'art. 2325-bis cod.civ. (società quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante);
- la devoluzione agli arbitri delle controversie societarie deve essere prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto societario, mediante l'inserimento di specifiche clausole compromissorie;

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.”***
- la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri;
- il potere di nomina di tutti gli arbitri, deve essere attribuito, a pena di nullità, ad un soggetto estraneo alla società (differenza sostanziale rispetto all'arbitrato cpc -art. 810- che prevede il potere di nominare degli arbitri alle parti stesse). Pluralità di soggetti coinvolti;

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“3. La clausola e' vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio e' oggetto della controversia.”***
  - Impugnazione della decisione di esclusione di un socio nelle società di persone o nelle s.r.l.
  - controversie sulla ricorrenza di una legittima causa di recesso
  - controversie sulla prelazione o sul gradimento statutari

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.”***
- le clausole compromissorie possono prevedere la devoluzione ad arbitro di:
- alcune o tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili (cioè quei diritti che possono essere trasferiti a terzi o essere oggetto di rinuncia) relativi al rapporto sociale;
- controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti;
- La clausola diventa vincolante a seguito dell'accettazione dell'incarico;
- controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari.

La Cassazione con ordinanza n. 17283/2015 ha affermato che per devolvere la lite agli arbitri per una delibera societaria impugnata, basta che la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale preveda la generica devoluzione agli arbitri, senza necessità di menzionare specificatamente l'impugnazione delle delibere.

Per orientamento ormai costante della giurisprudenza, non possono formare oggetto di devoluzione agli arbitri le controversie afferenti a violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, quale può essere una violazione delle norme dirette a garantire la verità, chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, trattandosi di diritto indisponibile.

L'annullamento della delibera in ragione della esclusione dal diritto di voto del socio è invece motivo che riguarda diritti disponibili e – pertanto – è legittima la sua devoluzione all'arbitro.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.”***
- ***“6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.”***

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **Art. 35** – *“Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”*  
***“1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci”.***
- Gli effetti della decisione potrebbero infatti interessare una pluralità di soggetti e quindi è necessario che la pendenza del procedimento arbitrale sia resa nota con il deposito nel registro delle imprese, affinché tutti possano prevederne atto e decidere sull’opportunità di un eventuale intervento nel procedimento.
- Va evidenziato che non c’è coincidenza tra i soggetti legittimati all’intervento e quelli che possono avere accesso alla domanda di arbitrato. Infatti, sono soltanto i soci a poter avere questa facoltà, in quanto la legittimazione deriva dal contemperamento tra l’esigenza di apertura del procedimento a terzi e quella di tutela della riservatezza.
- Garanzia per tutti coloro che potrebbero essere in qualche modo, toccati dall’esito del procedimento arbitrale.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- La norma purtroppo non aggiunge altro, tanto che gli interpreti si sono interrogati sugli altri aspetti oscuri della disciplina cercando di colmare le lacune del disposto normativo.
- Il deposito si ritiene obbligatorio soltanto qualora la **società stessa sia parte della lite**, essendo sufficiente, nel caso di lite insorta soltanto fra i soci, la notifica.
- L'eventuale inadempimento **non produce effetti rilevanti**, posto che l'art. 35, primo comma, ha una mera finalità di pubblicità notizia. La mancata pubblicità, per dottrina dominante, comporta solo l'impossibilità di opporre al terzo la decadenza del termine per l'intervento.
- La norma non chiarisce nemmeno il termine entro cui effettuare il deposito, tanto che il dies a quo, si ritiene essere quello della notifica della domanda di arbitrato.
- Quale registro imprese? Si ritiene quello in cui la società ha la sede legale

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- IN PRATICA:
- deposito della domanda di arbitrato quando **l'attore o il convenuto sia la società** (è necessario che la domanda di arbitrato sia notificata alla controparte, occorre quindi allegare la prova dell'avvenuta notifica). Si ritiene vadano depositati anche la comparsa di risposta (quanto meno se in esse è ricompresa una domanda riconvenzionale) nonché gli atti successivi.
- Non sono iscrivibili le domande relative a controversie tra soci o amministratori o sindaci quando la società non sia parte nel procedimento;
- L'oggetto della lite deve essere materia prevista nella **clausola compromissoria**;
- La domanda di arbitrato depositata presso il R.I. è visibile ai soli soci della società. I soci possono visionare la pratica ed estrarre copia mediante richiesta di accesso agli atti, oppure presentandosi e qualificandosi agli sportelli camerali;
- Legittimato al deposito: un amministratore o il soggetto parte del giudizio arbitrale (socio, liquidatore, sindaco).

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’articolo 34, l’intervento di terzi a norma dell’art.105 del c.p.c. nonché l’intervento di altri soci a norma dell’art. 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’art.820, comma secondo, del c.p.c..”***
- Il secondo comma dell’art.35 consente nel procedimento arbitrale l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 c.p.c. e quello coatto dei soci ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c..
- Il primo periodo della disposizione risulta assai generico, poiché non fa riferimento al tipo di intervento di terzi che può essere svolto in arbitrato societario, limitandosi a rinviare all’articolo 105 del codice di rito.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Nella genericità della disposizione si ritengono senza dubbio consentite tutte e tre le ipotesi contemplate nell'art.105:
- **-principale** (per far valere un diritto relativo all'oggetto);
- **-litisconsortile** (per far valere un diritto dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo);
- **-adesivo** (per sostenere le ragioni di alcuna delle parti).

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Il terzo può quindi imporre alle parti originarie l'ampliamento del dibattito processuale, facendo valere un proprio diritto nei confronti di tutti i contendenti o solamente di alcuni di essi.
- L'intervento però può anche limitarsi a sostenere le ragioni di una delle parti aggravando così la posizione difensiva dell'altra, senza estendere l'oggetto della lite.
- Ciò che risalta nella disposizione è la mancata previsione di qualsiasi forma di espressione della volontà dei soggetti già coinvolti nel procedimento arbitrale, a differenza di quanto previsto dall'art. 816 quinquies c.p.c. (arbitrato comune) che richiede l'accordo del terzo e delle parti ed il consenso dell'arbitro.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- La diversità della disciplina dell'arbitrato societario dall'arbitrato comune va letta in ragione della logica del gruppo sociale, del carattere plurisoggettivo delle liti societarie, della necessità di unire all'interno di un unico centro decisionale le diverse controversie, quali condizioni che richiedono una connotazione meno consensualista dell'istituto arbitrale.
- Per quanto riguarda il termine per l'intervento, il rapporto fra arbitrato comune e arbitrato societario è opposto, dal momento che soltanto quest'ultimo lo specifica, ponendo il limite della prima udienza di trattazione.
- Per ciò che riguarda l'intervento coatto, gli intervenienti possono essere soltanto i soci, che essendo vincolati dalla clausola compromissoria, sono soggetti alla sua efficacia. Tuttavia la lettura della norma, laddove si riferisce ai "soci " va intesa, come da interpretazione di alcuni autori, nel più ampio senso di ricomprendere anche la società, anche essa vincolata dal patto compromissorio.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Problematica è l'applicazione all'arbitrato societario dell'art.107 c.p.c. che dispone l'intervento coatto per ordine del giudice. Si ritiene che l'applicazione dell'art. 107 abbia un ambito dubbio e comunque limitato alla possibilità che l'arbitro, qualora intenda chiamare in causa altri soci, potrà indicarli alle parti, restando però sempre a questi ultimi la scelta di attivarsi o meno.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo e' sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.”***
- Una novità rilevante rispetto alla disciplina dell'arbitrato prevista dal c.p.c., è costituita dal fatto che gli arbitri possono conoscere, sebbene solo in via incidentale, anche le questioni che, per legge, non sarebbero arbitrabili, in quanto vertenti su diritti indisponibili o, comunque, non suscettibili di transazioni.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Il terzo comma infatti espressamente esclude l'applicazione dell'art. 819, primo comma, del c.p.c., che prevede la sospensione del procedimento nel corso del quale sorga una questione che, per legge, non può costituire oggetto di giudizio arbitrale o dalla definizione della quale dipenda il giudizio affidato agli arbitri.
- Tuttavia, in questa ipotesi, **il lodo è sempre impugnabile** per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 829 primo comma e 831 c.p.c. , anche in deroga a quanto previsto dall'arbitrato internazionale dall'art. 838 c.p.c..

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.”***
- Per quanto concerne l'**efficacia**, la norma stabilisce che le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. Tuttavia, l'espressione *“per la società”* deve essere intesa in senso ampio, nel senso che il lodo pronunciato nei confronti della società, avendo natura negoziale, estende la sua efficacia vincolante anche ai soci.

## L'ARBITRATO SOCIETARIO

- ***“5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità' di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.”***

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Le parti che hanno attivato un arbitrato, anche se di natura irrituale, possono ricorrere alla **tutela cautelare** avanti al giudice ordinario, a norma dell'art. 669-quinques c.p.c.. Si tratta, da parte del legislatore, di una scelta di grande importanza, che garantisce il diritto alla cautela in caso di procedimento arbitrale, eliminando la distinzione che, a tal fine, si suole fare tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.
- Altra novità di rilievo è la previsione, per gli arbitri, di poter **sospendere**, con ordinanza **non reclamabile**, **l'efficacia di delibere assembleari** la cui validità costituisce oggetto di domanda di arbitrato.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- ***5-bis. “I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.”***

La norma va letta in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 2378, 6 C. c.c. che prevede analogo deposito per il decreto di sospensione e la sentenza resi dall'autorità giudiziaria.

L'iscrizione riguarda il mero dispositivo delle ordinanze cautelari arbitrali che accolgono l'istanza di sospensione e dei lodi che decidono sull'impugnazione, sia che accolgano, sia che rigettino l'impugnativa.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **L'arbitrato societario in Italia**
- Quale è l'effettiva diffusione ed utilizzazione dell'arbitrato tra le società aventi sede in Italia?
- Non è agevole reperire dati completi, in quanto i dati pubblicati riguardano la diffusione dell'arbitrato in genere.
- Assonime nel corso del 2016 ha effettuato un'analisi partendo dal presupposto che le domande di arbitrato proposte dalla società o contro di essa sono depositate presso il registro delle imprese.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Utilizzando la base dati di Infocamere è emerso che dal 2003 a luglio 2016 sono state depositate 1.597 domande di arbitrato relative a n. 1.322 società; di queste:
  - 442 relative a S.n.c.
  - 422 relative a S.r.l.
  - 363 relative a S.a.s.
  - 95 relative a S.p.a.
- Il numero di domande di arbitrato depositate presso il registro delle imprese può apparire estremamente esiguo se comparato al numero delle società attive in Italia.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Il dato deve essere letto tenendo presente che vi sono delle società che non hanno fatto ricorso alla clausola compromissoria, pur prevista nello statuto, o perché non sono sorte controversie o perché le controversie sorte non rientravano nell'ambito di applicazione della clausola stessa.
- E' inoltre verosimile che non tutte le domande di arbitrato siano state effettivamente depositate presso il registro imprese, tenuto conto che, come visto, l'obbligo di deposito delle domande non è accompagnato dalla previsione di una sanzione specifica.
- Per valutare l'effettivo grado di diffusione dell'arbitrato societario il numero delle domande di arbitrato depositate presso il registro imprese dovrebbe essere confrontato con il numero di controversie societarie sottoposte al giudice ordinario.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- I dati del Ministero della Giustizia indicavano in n. 394.775 il numero dei contenziosi civili in materia di diritto delle obbligazioni e commerciale iscritti a ruolo avanti ai tribunali italiani e pendenti al 30 giugno 2016, senza specificare però quanti di questi afferiscono alle sole controversie endosocietarie.
- Il volume del contenzioso commerciale ordinario lascia immaginare che il numero di domande di arbitrato societario sia comunque molto inferiore rispetto a quello del contenzioso ordinario.
- Assonime ha quindi concentrato l'analisi sulle sole società per azioni che rappresentano un campione più circoscritto e quindi facilmente analizzabile in tempi brevi.

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Quanto alla concentrazione geografica, dai dati raccolti emerge che la maggior parte delle società che hanno utilizzato lo strumento arbitrale, hanno sede nel nord Italia:
  - Nord 56%
  - Centro 26%
  - Sud 18%

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Quanto ai settori di attività, quelli prevalenti sono:
- Produzione, progettazione e commercio di
- prodotti di largo consumo 24%
- Settore industriale 15%
- Società di gestione dei servizi pubblici 12%
- Holding 11%

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Dalle clausole arbitrali delle 84 S.p.a. analizzate è emerso:
- **Composizione del tribunale arbitrale:**
- n. 59 clausole prevedono un collegio composto da 3 arbitri
- n. 21 clausole prevedono un arbitro unico
- n. 4 rimettono la scelta alla parte che per prima presenta l'istanza di nomina.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **Autorità di nomina:**
  - n. 44 clausole prevedono il presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società (anche in sostituzione del soggetto designato nella clausola arbitrale dalle parti, qualora quest'ultima non provveda)
  - n. 11 clausole al Presidente dell'O.D.C.E.C. nella cui circoscrizione ha sede la società
  - n. 9 clausole fanno un generico riferimento al regolamento della Camera Arbitrale individuata
  - n. 8 clausole fanno riferimento al presidente di una specifica Camera Arbitrale espressamente indicata
  - n. 2 clausole al Presidente dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui ha sede la società
  - n. 1 clausola al presidente del consiglio notarile nel cui ambito ha sede la società.

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **Arbitrato rituale o irrituale:**
- Si ha l'arbitrato rituale quando gli arbitri esercitano una funzione giurisdizionale e pronunciano una decisione (lodo) che ha gli effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria.
- L'arbitrato è libero o irrituale ogniqualvolta le parti si limitano a conferire agli arbitri un mandato ed emettono una risoluzione della controversia avente natura meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà dei contraenti, i quali si impegnano a considerarla reciprocamente vincolante.
- Dall'analisi delle clausole considerate è emerso che :
  - n. 41 clausole hanno preferito il ricorso all'arbitrato rituale
  - n. 16 clausole hanno scelto l'arbitrato irrituale
  - n. 5 clausole non viene specificato se l'arbitrato scelto sia rituale oppure irrituale

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- **Decisione secondo diritto o secondo equità:**
- Secondo diritto gli arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
- Nell'arbitrato secondo equità, gli arbitri possono deviare dal rigore stretto delle norme di legge e riferirsi a casi o principi più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
- Con riferimento all'arbitrato societario, il legislatore ha stabilito che, anche qualora la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità, ovvero con lodo non impugnabile, questi dovranno rendere un lodo secondo diritto in tutte le ipotesi riguardanti la validità di delibere assembleari, oppure quando conoscano incidentalmente di questioni non compromettibili (art. 36 Dlgs n. 5/2003).

## L' ARBITRATO SOCIETARIO

- Dall'analisi della clausole è emerso che:
- in 45 clausole è stata prevista una decisione secondo diritto
- in 12 clausole secondo equità
- in 8 clausole l'indicazione risulta poco chiara

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
- Dall'analisi svolta emerge che il modello di arbitrato societario delineato dalla disciplina italiana presenta notevoli profili di interesse e rappresenta sicuramente un elemento di competitività del sistema: esso offre un'opzione alternativa alla giustizia ordinaria, ancora percepita come un ostacolo agli investimenti, soprattutto esteri, e una migliore conoscibilità delle regole applicabili.
- Ci sono però alcuni profili sui quali è opportuno un intervento del legislatore per migliorare l'impianto normativo:

# L' ARBITRATO SOCIETARIO

1. Risolvere le incertezze che ancora permangono circa l'arbitrabilità delle controversie in materia societaria;
2. L'opportunità di eliminare il divieto di arbitrato per le società che fanno ricorso al mercato del Capitale di rischio;
3. Chiarire a livello normativo alcune questioni relative ai problemi internazionali dell'arbitrato societario;
4. Rafforzare l'obbligo della trasparenza e della conoscibilità del procedimento arbitrale, prevedendo un termine per il deposito e sanzionando il mancato deposito sul piano processuale (ad esempio prevedendo l'improcedibilità dell'arbitrato). Si potrebbe anche precisare l'obbligo di deposito della comparsa di risposta e degli atti e documenti.